

La malattia, la quarantena e l'infortunio del dipendente durante il COVID19

Per i lavoratori del settore pubblico (D.L. n. 9/2020) e privato (D.L. n. 18/2020) i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva sono imputati alla malattia e questo periodo è **escluso ai fini del periodo massimo in cui si può stare in malattia (comporto)**. I dipendenti del settore pubblico hanno inoltre un'equiparazione tra certificazione COVID-19 e ricovero ospedaliero: non vengono quindi **operate le riduzioni per i primi dieci giorni di malattia previste per legge**.

Nel caso di insorgenza di **sintomatologia respiratoria acuta** (febbre oltre la temperatura di 37,5°, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria, polmonite) il paziente deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale che provvederà a **segnalare alle autorità sanitarie il caso**. **Il medico provvederà contemporaneamente all'emissione di un certificato medico telematico con il codice V29.0 che permetterà l'esenzione della malattia dal periodo di comporto.**

Allo stesso modo avviene nella circostanza di stretto contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19 (a seguito di tampone): lo contatto stretto è definito come una persona che viva nella stessa casa o abbia avuto un contatto fisico diretto per almeno 15 minuti con una persona affetta. In questo caso il **Dipartimento di Igiene e prevenzione** dovrebbe contattare la persona che è stata a stretto contatto con un paziente positivo e avviare la sorveglianza attiva e l'isolamento fiduciario.

A tal fine si dovrà produrre documentazione perché il medico emetta un certificato con inizio e fine della quarantena (art. 3 comma 2 DPCM 8 marzo 2020) con codice nosologico V29.0. **I periodi precedenti di quarantena** che erano stati certificati unicamente dal medico curante ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.L. Cura Italia **sono ugualmente considerati non computabili al comporto e, per i dipendenti pubblici, come ricovero ospedaliero**.

I dipendenti che decidono, per l'insorgenza di sintomi lievi o per il dubbio di essere venuti a contatto con persone che hanno sintomi del COVID-19 senza che siano stati sottoposti a tampone, **di sottoporsi a quarantena volontaria** non rientrano nei casi di tutela previsti dal Decreto. Dovranno giustificare la loro assenza tramite ferie o congedi o utilizzare gli strumenti che vengono agevolati dalla normativa vigente come lo smart working.

I dipendenti in possesso di una **certificazione di handicap grave** (art.3 comma 3 della L. n. 104/92) ed i dipendenti **immunodepressi, con patologie oncologiche o che stanno affrontando terapie salvavita** e che abbiano la relativa certificazione, in virtù del rischio connesso alle loro patologie, **possono stare a casa**. La loro assenza, giustificata tramite certificato medico redatto dal Medico di Medicina Generale con codice V07, sarà



equiparata come le precedenti assenze **al ricovero ospedaliero**. Nel certificato medico è inoltre specificata la patologia associata o la causa di immunodepressione.

L'INAIL inoltre, con la circolare n. 3675 del 17/03/2020, ricorda che il **contagio da coronavirus potrebbe essere riconducibile alla fattispecie di infortunio sul lavoro e come tale l'istituto deve ricevere una denuncia di infortunio**.

Il lavoratore ha l'obbligo di avvisare il datore di lavoro in caso di infortunio: ovviamente non sempre questa prassi è semplice soprattutto in caso di ricovero ospedaliero urgente. A seguito della visita presso la struttura sanitaria (pronto soccorso, ambulatorio medico ecc.), il dipendente dovrà fornire all'azienda il numero identificativo e la data di rilascio del certificato, oltre ai giorni di prognosi indicati nello stesso.

Inoltre ogni certificato di infortunio sul lavoro dev'essere inviato telematicamente all'INAIL da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio. I certificati sono poi resi disponibili ai soggetti che dovranno produrre la denuncia di infortunio. Nella tempestiva denuncia di infortunio quindi è fondamentale il ruolo del Medico di Medicina Generale.

Vista la difficoltà delle strutture ospedaliere in questo momento l'INAIL ha chiarito che è **possibile l'invio della certificazione anche da soggetti diversi dal medico del pronto soccorso**.

Il datore di lavoro inoltre ha l'obbligo di invio all'INAIL della denuncia di infortunio ricevuta e, sempre nella situazione di emergenza, della documentazione medica in possesso.

La succitata circolare ha chiarito alcuni aspetti riguardo all'infortunio da COVID-19: l'istituto afferma che sarà da ricondurre ad infortunio sul lavoro la malattia dei **"dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, ossia, medici, infermieri ed altri operatori sanitari in genere"** chiarendo che il **rischio professionale porta a presumere**, per queste figure, **l'origine lavorativa della malattia**.

Ovvero possiamo dire che la malattia di un dipendente sanitario riconosciuto affetto da COVID-19, sarà considerata dall'INAIL malattia professionale.

Ovviamente, in caso di dipendenti di **aziende che non siano strutture sanitarie**, non è comunque esclusa **l'origine lavorativa della malattia** anche a causa dell'alta concentrazione di casi nella nostra provincia. Qualora si abbia la presunzione che l'origine della malattia sia dettata dalla mansione svolta si dovrà comunque avviare una denuncia di infortunio e sarà l'INAIL a verificare con un questionario e tramite indagini se l'insorgere del COVID-19 è riconducibile al proprio lavoro.



Facciamo un esempio: **un dipendente che svolge il proprio lavoro in front office** che abbia contratto per primo in famiglia la malattia e non abbia avuto altri contatti con persone infette al di fuori da quell'ambiente è presumibile che si sia ammalato sul lavoro e che quindi sia **riconosciuto l'infortunio sul lavoro**.

L'infortunio da COVID-19 è riconosciuto **unicamente se il lavoratore è stato sottoposto a tampone** e se lo stesso è ovviamente risultato positivo: la **decorrenza sarà dalla data di attestazione positiva**. Perciò tutti i casi sospetti che non sono stati sottoposti a tampone non rientrano nella fattispecie dell'infortunio.

In caso di tampone positivo l'INAIL eroga la propria rendita per tutto il periodo di quarantena, successivo al risultato del tampone positivo, e per tutta la malattia conseguente qualora si protragga oltre questo periodo.

È importante il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL perché il trattamento economico è favorevole, non essendo lo stesso periodo "sommato" alla malattia e retribuito al 100%, e perché dà diritto, nel caso di decesso del dipendente, ad una rendita ai superstiti.

